



COMUNEDIMILANO

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI ED ASSIMILATI E

LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione C.C. n.118 del 6/11/2000

e modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 26/3/2002

Articolo 29

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 30

CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).